

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 17931 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto:

recesso contrattuale

**TRA**

MINALE MARCO (C.F. MNLMRC72H10F839N) elettivamente domiciliato in Napoli alla Calata Trinità Maggiore n. 53 presso lo studio dell'Avv. Ugo Maria Di Blasio (C.F. DBLGMR69H05F839Z) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione.

**ATTORE**

**E**

S.I.C.C.I. SUD S.r.l. (P. IVA 00444880637) elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 20 presso lo studio dell'Avv. Federico Liccardo (C.F. LCCFRC62E14F839G) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**



Il procuratore dell'attore chiedeva quindi condannarsi la società convenuta al pagamento della somma totale di € 15.218,86 oltre IVA ed INARCASSA, a titolo di residuo compenso per le attività svolte, nonché al pagamento della somma di € 4.351,65 a titolo di rimborso spese, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla domanda stragiudiziale di pagamento sino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.

Il procuratore del convenuto chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed attribuzione.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17.12.2017, Marco Minale conveniva in giudizio la società S.I.C.C.I. SUD S.r.l..

L'attore, premesso che:

nel febbraio del 2017 ha iniziato ad intrattenere rapporti professionali con la S.I.C.C.I. SUD Società Impresa Costruzioni Civili ed Industriali s.r.l., operante nel settore delle costruzioni civili ed industriali;

riceveva incarico dalla predetta società per verificare lo stato di una scala afferente al fabbricato dell'Ufficio centrale delle Poste a Salerno ed effettuava a tal fine tre sopralluoghi sul sito in questione;

in concomitanza con l'incarico di cui sopra, riceveva ulteriore incarico professionale di procedere a svariati sopralluoghi nel febbraio del 2017 presso il cantiere "Museo di Arte Moderna" del Comune di Benevento;

con scrittura privata dell'1.3.17, concludeva con la SICCI Sud s.r.l. un "contratto di consulenza e collaborazione professionale" in virtù del quale assumeva l'incarico di coordinare i lavori del cantiere del costruendo Museo di Arte Moderna di Benevento a far data dall'1.3.17 e sino al 30.9.17, a fronte del pagamento di un compenso professionale di € 10.200,00 oltre IVA ed INARCASSA;



nell'espletamento del suddetto incarico si è ritrovato costretto a condurre la gru a torre presente in cantiere in assenza di personale qualificato;

nell'esecuzione dell'incarico ha assicurato la propria presenza sui luoghi di lavoro per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, rimanendo impegnato in loco, continuativamente, dalle ore 07:30 sino alle ore 17:30 circa;

gli venivano commissionati ulteriori incarichi dalla convenuta per dei lavori ad alcuni marciapiedi del Rione Libertà di Benevento e per dei sopralluoghi presso l'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento;

che con missiva del 7.7.17, la SICCI Sud s.r.l. gli comunicava la propria intenzione di recedere dal contratto di collaborazione professionale in corso con efficacia immediata, senza addurre alcuna giustificazione;

per le prestazioni professionali svolte nel mese di febbraio 2017 ha ricevuto dalla convenuta la somma di € 1.871,26 oltre IVA e INARCASSA, come da fattura n. 2/17 del 9.3.17 avente ad oggetto "consulenza tecnica per il mese di febbraio 2017";


per l'attività professionale svolta in esecuzione del contratto di consulenza e collaborazione professionale dell'1.3.17 l'attore ha percepito la sola somma di € 3.181,14 oltre IVA e INARCASSA, come da fatture nn. 3/17 e 5/17;

per le attività svolte presso il reparto Risonanza Magnetica dell'Ospedale G.Rummo di Benevento e per quelle concluse presso il Rione Libertà di Benevento non ha percepito alcunché;

deduceva che:

per quanto concordato nel contratto di collaborazione professionale dell'1.3.17, soggetto comunque alla generale disciplina degli artt. 2229 e segg. c.c., gli spetta il pagamento del residuo compenso pattuito, ammontante a complessivi € 7.018,86 oltre IVA ed INARCASSA;





parimenti gli spetta un compenso separato per l'attività di gruista svolta, da quantificarsi in € 7.700,00 oltre IVA e INARCASSA;

in applicazione della Tabella dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli stilata dall'ACI per l'anno 2017 ex art. 3 del D.lgvo n. 314/97 gli spetta a titolo di rimborso spese per l'utilizzo della propria autovettura la somma di € 4.130,30 (costo chilometrico € 0,4010 x 100 Km. x 103 gg.) in esecuzione degli incarichi professionali conferitigli, con riferimento al cantiere museale di Benevento;

per gli incarichi eseguiti presso i marciapiedi del rione Libertà e per la presa visione del reparto di Risonanza Magnetica dell'Ospedale "G. Rummo", entrambi svolti in Benevento, ha diritto ad un compenso pari ad € 500,00 oltre IVA e INARCASSA tenuto conto delle prestazioni svolte;

chiedeva quindi condannarsi la società convenuta al pagamento nei confronti dell'attore della somma totale di € 15.218,86 oltre IVA ed INARCASSA, a titolo di residuo compenso per le attività svolte, nonché al pagamento della somma di € 4.351,65 a titolo di rimborso spese, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla domanda stragiudiziale di pagamento sino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.

Si costituiva ritualmente la convenuta e contestava la domanda dell'attore, deducendo che:

in via preliminare, va eccepita l'improponibilità della domanda in virtù della clausola compromissoria del contratto stipulato con l'attore che all'art. 6 dispone: *"Qualunque controversia dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'applicazione della presente scrittura, verrà sottoposta preventivamente per la sua risoluzione ad un arbitro nominato concordemente dalle parti"*;

la domanda è infondata, in quanto all'attore veniva conferito esclusivamente l'incarico per le attività contrattualmente previste e quello di eseguire un sopralluogo presso l'azienda Ospedaliera Rummo in Benevento;



le attività svolte presso le poste italiane furono eseguite *sua sponte* dall'attore allo scopo di procacciarsi nuovi clienti e pertanto non vanno retribuite;

sul cantiere dei lavori al museo in Benevento erano presenti Ferdinando Sansone e Francesco Sarnolli, operai qualificati ed addetti all'utilizzo della gru;

l'Ing. Minale ha dunque utilizzato la gru senza autorizzazione alcuna ed in spregio delle norme per la sicurezza, danneggiandola a causa di manovre avventate, tant'è che la stessa gru è stata inutilizzabile dal giugno 2017;

la richiesta di rimborso spese è infondata, atteso che all'attore venivano rilasciati una scheda Viacard per il pagamento dei pedaggi autostradali, una scheda telefonica aziendale, dei buoni carburante e infine una carta prepagata aziendale;

la convenuta oltretutto corrispondeva all'attore i seguenti pagamenti:

- € 2.000,00 in data 08.03.2017 relativo alla fattura n. 2 del 09.03.2017;
- € 1.700,00 in data 18.04.2017 relativo alla fattura n. 3 del 19.04.2017;
- € 1.700,00 in data 14.06.2017, ancorché non venisse emessa fattura;
- buoni carburante per un totale di € 671,48;

in merito al compenso residuo per l'attività contrattualmente prevista, va evidenziato che la convenuta ha esercitato un recesso *ad nutum* per il venir meno del carattere fiduciario del rapporto di lavoro con l'attore;

ciononostante, ha regolarmente retribuito l'attore per le attività svolte, corrispondendogli una somma totale di € 5.400;

chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed attribuzione.

Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 27.03.2023.

## MOTIVI DELLA DECISIONE



In via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine all'improponibilità della domanda per quanto sancito dall'art. 6 del contratto stipulato fra le parti.

Tale clausola, infatti, che per la sua natura limitativa del diritto alla tutela giurisdizionale va interpretata con stretto rigore, è limitata alla risoluzione delle controversie inerenti il momento operativo del contratto ma non può applicarsi alla richiesta di pagamento di emolumenti già maturati.

Venendo al merito, in ordine ai plurimi sopralluoghi effettuati sul cantiere del Museo ed all'attività di consulenza espletata dall'attore presso l'Ufficio postale di Salerno, è verosimile che i rapporti professionali tra le parti siano iniziati nel febbraio del 2017 in considerazione della corrispondenza prodotta in atti ed in virtù di quanto riferito dal teste Velardi all'udienza del 12.12.2019.

La suddetta conclusione risulta peraltro avvalorata dall'oggetto della fattura n. 2 del 9.3.2017 "Consulenza tecnica per il mese di febbraio 2017", fattura regolarmente pagata dalla società convenuta ed antecedente alla stipula del contratto.


Quanto detto, in uno all'art. 5 del contratto *de quo*, ci porta ad escludere che il primo versamento eseguito a favore dell'attore sia imputabile agli acconti spettanti al Minale sulla complessiva retribuzione dedotta nel contratto di consulenza.

Viceversa, vista la tempistica, e come riconosciuto dallo stesso attore, i due pagamenti dal valore complessivo di 1.700 € ciascuno sono intervenuti a seguito dell'emissione delle fatture n. 3 e n. 5 per l'attività di consulenza tecnica svolta nei mesi di marzo ed aprile e sono senz'altro imputabili all'incarico contrattualmente conferito.

In merito al recesso contrattuale comunicato dalla convenuta all'attore con missiva del 7.7.2017, va innanzitutto osservato che corrisponde al vero quanto dedotto dall'attore, atteso che l'ultimo pagamento eseguito a suo favore risale all'aprile 2017 e dunque in spregio a quanto disposto dall'art. 5 del contratto che prevedeva una scadenza mensile.







Oltretutto, la convenuta eccepisce un difetto di progettazione di una tubazione fognaria, ma non l'ha adeguatamente provato ai sensi dell'art. 2697 c.c..

Risulta poi violata la disposizione contrattuale di cui all'art. 3 che imponeva alle parti di recedere dal contratto con il preavviso di almeno un mese, violazione che ha precluso all'attore il conseguimento del pagamento perlomeno sino al 7.8.2017.

Ed invero, la previsione della possibilità di recesso "*ad nutum*" del cliente contemplata dall'art. 2237, comma I, c.c. non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che tale facoltà sia finanche esclusa in ragione dell'apposizione di un termine di durata al contratto (ex plurimis Cass. Sez. II n. 25238/06, Cass. Sez. Lav. n. 24367/08 e Cass. Sez. II n. 21521/11), da cui si evince la legittimità della clausola derogatoria convenuta tra le parti in lite.

Il recesso è stato quindi esercitato senza giusta causa ed in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale e pertanto all'attore va riconosciuta la somma residua di € 7.018,86 oltre IVA ed INARCASSA.


Per quanto attiene invece all'attività di gruista svolta dall'attore, va innanzitutto evidenziata la contraddittorietà delle testimonianze rese dai Sigg. Iele Raffaele, Ciro Giardino, Ferrara Mario e Sarnolli Francesco.

Ad ogni modo, alla luce degli attestati di formazione ed addestramento prodotti dalla Sicci Sud, risulta acclarato che la convenuta disponesse di operai specializzati per la conduzione della gru.

Dunque, eventuali manovre sull'attrezzo da parte dell'attore sono sicuramente avvenute senza alcun titolo a ciò deputato ed in assenza di autorizzazione espressa da parte della convenuta, ragion per cui è da escludere che possa riconoscersi alcunché all'attore, configurandosi, peraltro, la conduzione della gru come ultronea rispetto al contratto concluso fra le parti.

Pertanto, l'eccezione sollevata in tal senso dal Minale va rigettata.





In merito al sopralluogo effettuato presso l'Azienda Ospedaliera G. Rummo, lo stesso non è contestato.

Quanto all'incarico conferito all'attore di dirigere e supervisionare i lavori per la ripavimentazione dei marciapiedi del rione Libertà, il teste Ferrara Mario ha confermato che effettivamente i lavori sono durati due giorni in presenza dell'attore.

Dunque, in merito ai due suddetti incarichi, le pretese attoree possono trovare accoglimento nella misura di un riconoscimento pari ad € 500,00 oltre Iva e Inarcassa.

Parimenti, in applicazione della Tabella dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli stilata dall'ACI per l'anno 2017 ex art. 3 del D.lgvo n. 314/97 al Minale spetta il rimborso chilometrico per le spese di viaggio affrontate con la propria autovettura da quantificarsi, secondo la tabella di cui sopra, in € 4.130,30 somma da cui va detratto il buono carburante di € 671,48.

Analogamente, vanno corrisposte all'attore le spese per raggiungere gli uffici postali a Salerno per un ammontare di € 221,35. Complessivamente gli va dunque riconosciuta la somma totale di € 3680,17, a titolo di rimborso spese.

Tale somma non è stata specificamente contestata da controparte in ordine alla sua entità ed ai criteri di liquidazione utilizzati.

Orbene, in virtù di quanto sopra esposto, le pretese attoree, ad eccezione del compenso previsto per la conduzione della gru, vanno accolte e pertanto all'attore va riconosciuta la somma totale di € 7.518,86 oltre IVA ed INARCASSA a titolo di compenso residuo ed € 3680,17, a titolo di rimborso spese oltre interessi al tasso legale dalla domanda.

Stante il parziale accoglimento della domanda appare equo compensare per la metà le spese del giudizio che si liquidano come dal dispositivo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge, ai sensi dell'art.282 c.p.c..

**P.Q.M.**





Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Minale Marco nei confronti di S.I.C.C.I. SUD S.r.l. con atto di citazione notificato il 17.12.2017, così provvede:

1. accoglie la domanda e condanna S.I.C.C.I. SUD S.r.l. al pagamento, in favore ddi Minale Marco, della somma di € 7.518,86 oltre IVA ed INARCASSA a titolo di compenso residuo ed € 3680,17 a titolo di rimborso spese oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
2. compensa per metà le spese di giudizio e condanna la società S.I.C.C.I. SUD S.r.l. al pagamento del residuo, che si liquida in euro 2.540,00 per onorario ed euro 264 per spese vive oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'Avv. Ugo Maria Di Blasio.

Così deciso in Napoli, il 23.06.2023

IL GIUDICE

(Dott. Ciro Caccaviello)

Arbitrato in Italia

